



Il Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo

art. 1, OPCM 3833/2009

STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA (S.G.E.) COORDINAMENTO

PROT. 12410-V/SGE

L'AQUILA 28/06/2010

OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI, DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, CHE CREANO PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ. – DIRETTIVE.

Pervengono a questa Struttura richieste di parere tecnico e di finanziamento riguardo la messa in sicurezza di edifici, danneggiati dai recenti eventi sismici, che creano situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

In merito si richiamano le procedure in essere, già codificate con nota prot. 8033 del 05/05/2009 specificando quanto segue:

- a) Per quanto riguarda i Comuni dichiarati danneggiati ai sensi dei Decreti n. 3 e 11 del Commissario Delegato (cratere), gli edifici che creano pericoli per la pubblica e privata incolumità sono oggetto, ai sensi della nota prot. 8033 del 05/05/2009, di sopralluogo del Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS), che stabilisce la tipologia di intervento finalizzata alla rimozione dello stato di pericolo. Nella scheda GTS viene specificato sia la tipologia dell'intervento che il soggetto deputato all'esecuzione dello stesso (VVF o ditta privata incaricata dal Comune);
- b) Per i Comuni non ricompresi nei Decreti n. 3 e n. 11 sarà l'Ufficio Tecnico comunale a rilevare lo stato di pericolosità per la pubblica e privata incolumità rappresentato da edifici danneggiati, asseverandone il nesso di causalità con gli eventi sismici in oggetto.

Si ritiene, inoltre, di stabilire i seguenti criteri:

1. Per i beni vincolati o di interesse storico-artistico i progetti di messa in sicurezza dovranno essere autorizzati, ai sensi della nota prot. 8033 del 05/05/2009, dalla Struttura preposta alla Salvaguardia dei Beni Culturali;
2. Nel caso di immobili che non rivestono interesse storico-artistico, le opere provvisoriale dovranno avere come unica finalità la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e pertanto le relative opere di messa in sicurezza non potranno essere estese alla salvaguardia del bene stesso;
3. I Comuni dovranno fornire alla SGE – Funzione Amministrativo Contabile, la rendicontazione delle somme ricevute, a titolo di anticipazione, o anticipate per la realizzazione di opere provvisoriale atte a rimuovere le situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità. L'approvazione della suddetta rendicontazione è propedeutica all'erogazione di ulteriori somme;
4. L'istruttoria tecnica ed amministrativa dei progetti di messa in sicurezza sarà effettuata dal Comune competente che provvederà, altresì, alla validazione degli stessi ed all'attestazione della congruità dei costi degli interventi. I Comuni non ricompresi nei suddetti Decreti n. 3 e n. 11 del C.D. dovranno fornire, inoltre, l'attestazione del nesso di causalità tra il danno e l'evento sismico in oggetto;
5. I Sindaci dei Comuni competenti quali autorità di Protezione Civile, ai sensi della L. 225/92, dovranno porre in essere le opere provvisoriale prescritte dal GTS (punto "a") o rilevate dall'Ufficio Tecnico (punto "b"), anche anticipando le somme necessarie e provvedendo a rendicontazione.

IL COORDINATORE DELLA S.G.E.

ING. CARLO VISCA